

I BOZZA

Disegno di Legge

ISTITUZIONE DEL RISERVA NATURALE MARINA REGIONALE "COSTA DI MARATEA"

Art. 1 (Denominazione)

1. La Regione Basilicata - nell'ambito delle finalità previste dalla Legge 394/91 e sue successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi dell'art.9 Capo II della legge regionale 28/94 (individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata) - istituisce la Riserva Naturale Marina Regionale denominata "COSTA DI MARATEA".

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini della presente legge, si intende:

- a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;
- b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuato esclusivamente dando fondo all'ancora;
- c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzature e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;
- d) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;
- e) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;
- f) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile galleggiante o gavitello;
- g) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;
- h) «ripopolamento attivo», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;
- i) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale.

Art. 3
(Descrizione)

1. La Riserva Naturale Marina “Costa di Maratea” è un’area di notevole interesse paesaggistico-naturalistico della Basilicata e insiste sul territorio del comune di Maratea.
2. E’ inserita tra le 48 Aree Marine Protette di reperimento individuata dal Ministero dell’Ambiente nella legge quadro 394/91 e indicata sul portale dello stesso Ministero come: - Area Marina Protetta “Costa di Maratea” di prossima istituzione -. E’ stata oggetto di studi propedeutici, finalizzati alla sua futura istituzione quale AMP, condotti dal CNR di Napoli e dal Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche di Salerno che hanno riconosciuto la valenza ambientale dell’area e hanno permesso di elaborare una carta barimetrica, una carta geologica e la raccolta di dati importanti sulle comunità bentoniche e sulle praterie a Posidonia oceanica.
3. Tre aree Sic (Siti di Interesse Comunitario) interessano Costa di Maratea e sono così denominati: Acquafredda di Maratea con codice IT9210015- Marina di Castrocuco con codice IT210155 e Isola S. Ianni e Costa prospiciente con Codice IT9210160. Le Aree SIC sono località di particolare rilevanza ambientale in ambito europeo, ai sensi della “Direttiva Habitat” 92/43/CE.
4. Il SIC “Acquafredda di Maratea” è caratteristico per alcuni habitat marini ad elevata biodiversità fra i quali un esempio è un’estesa prateria a Posidonia oceanica (caratteristica poiché offre rifugio a numerose specie di pesci e invertebrati e svolge un ruolo importante nella protezione della costa dall’erosione). Il sito presenta un’oscillazione altimetrica notevole, quota massima M.te Spina, 705 m s.l.m., e ospita ben 12 habitat di interesse comunitario di cui 3 prioritari. Limitata è la diffusione di centri abitati e di infrastrutture. Tra le specie floristiche di notevole interesse, si segnalano la *Juniperus phoenicea* ssp. *turbinata*, considerata rara e vulnerabile in Basilicata e l’*Atamantha ramosissima*. La superficie a mare è di 326 ettari.
5. Il SIC di “Marina di Castrocuco” costituisce un territorio costiero di particolare interesse naturalistico e paesaggistico a scala regionale, notevolmente diversificato in senso ambientale, elemento ben descritto dai diversi ambienti presenti quali rupi costiere, pascoli, garighe, frammenti forestali (a sclerofille e caducifoglie), oltre ad alcuni habitat marini caratteristici. Presenta un’oscillazione altimetrica notevole, quota massima Serra di Castrocuco 743 m s.l.m. e ospita ben 10 habitat di cui 2 prioritari. L’eterogeneità e il valore degli ambienti presenti nel territorio risulta ancor più importante se si considera l’estensione relativamente ridotta del SIC di circa 811 ettari.
6. Il SIC “Isola di S. Ianni e Costa prospiciente” è caratterizzato dagli habitat marini e costieri che comprendono anche l’isolotto di Santo Ianni, allargandosi sino alle rupi prospicienti alla costa che raggiungono un’altitudine massima di circa 320 m s.l.m.. gli habitat di interesse comunitario sono 11 di cui 3 prioritari. Il territorio presenta uno stato di conservazione soddisfacente, nonostante sottoposto a una forte pressione da parte delle attività turistico – ricettive e delle infrastrutture connesse a tale attività. La superficie a mare del sito è di 277 ettari.

Art. 4
(Finalità)

1. L'istituzione della Riserva Naturale Marina «Costa di Maratea» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la conservazione di specie animali e vegetali, comunità biologica, singolarità faunistiche;

c) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

d) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

e) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 5
(Delimitazione della Riserva Naturale Marina Regionale)

1. La Riserva Naturale Marina Regionale “COSTA DI MARATEA”, che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata:

-a Nord dal confine amministrativo del Comune di Maratea identificato con la località “Canale di Mezzanotte”;

- a Sud dalla località “Capo La Secca” a confine con la “Spiaggia di Castrocuoco o Gnola”.

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

3. Con riferimento alla cartografia allegata al presente D.d.L., del quale costituisce parte integrante, la Riserva Naturale Marina Regionale “COSTA DI MARATEA” è delimitata dalla congiungente i punti di seguito riportati che comprendendo anche i relativi territori costieri appartenenti al demanio marittimo:

	Latitudine	Longitudine
Punto 1	40° 02' 35'' N	15° 38' 44'' E
Punto 2	40° 02' 24'' N	15° 38' 19'' E
Punto 3	39° 58' 48'' N	15° 41' 19'' E
Punto 4	39° 59' 21'' N	15° 42' 23'' E
Punto 5	39° 59' 11'' N	15° 42' 38'' E
Punto 6	39° 58' 37'' N	15° 41' 28'' E
Punto 7	39° 55' 39'' N	15° 43' 57'' E
Punto 8	39° 55' 58'' N	15° 44' 48'' E

Art. 6
(Attività non consentite)

Nella Riserva Naturale Marina Regionale «Costa di Maratea» non sono consentite le attività che possono alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente a quanto previsto all'articolo 19, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in applicazione delle disposizioni del titolo V della legge n.979 del 1982, non è consentita:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;
- b) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;
- c) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque, l'immissione di scarichi non in regola con prescrizioni previste dalla normativa vigente;

Art. 7
(Zonizzazione e norme di salvaguardia)

All'interno della Riserva Naturale Marina Regionale sono individuate le zone sotto-elencate, con i relativi regimi di tutela:

Zona A

Riserva integrale (località Torre dei Crivi), che comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sotto-indicati:

	Latitudine	Longitudine
Punto 9	40° 02' 27'' N	15° 38' 48'' E
Punto 10	40° 02' 21'' N	15° 38' 37'' E
Punto 11	40° 02' 14'' N	15° 38' 51'' E
Punto 12	40° 02' 11'' N	15° 39' 31'' E
Punto 13	40° 02' 21'' N	15° 39' 31'' E

In tale zona, fatto salvo quanto disposto all'Art. 6, sono consentiti:

- a) le attività di soccorso e sorveglianza;
- b) le attività di servizio svolte per conto del soggetto gestore;
- c) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore;
- d) le visite guidate, anche subacquee, regolamentate dal soggetto gestore, secondo percorsi prefissati, tenendo conto delle esigenze di elevata tutela ambientale;
- e) l'ormeggio dei natanti per le attività di cui sopra;
- f) la balneazione, come disciplinato da apposita regolamentazione a cura del soggetto gestore;

- g) l'accesso, ma non l'ormeggio e l'ancoraggio, a piccoli natanti sprovvisti di motore, il cui numero sarà regolamentato dal soggetto gestore.

In tale zona è, invece, vietata:

- a) qualsiasi forma di pesca sportiva e professionale;

Zona B

Riserva generale, che comprende il tratto di mare delimitato dalla congiungente i punti sotto-indicati:

Zona B (località Torre dei Crivi)

	Latitudine	Longitudine
Punto 14	40° 02' 31'' N	15° 38' 41'' E
Punto 15	40° 02' 23'' N	15° 38' 28'' E
Punto 16	40° 02' 06'' N	15° 38' 54'' E
Punto 17	40° 02' 07'' N	15° 39' 34'' E
Punto 18	40° 02' 23'' N	15° 39' 48'' E

Zona B (Torre di Acquafredda - Torre Apprezzami l'Asino)

	Latitudine	Longitudine
Punto 19	40° 01' 55'' N	15° 40' 14'' E
Punto 20	40° 01' 47'' N	15° 39' 54'' E
Punto 21	40° 00' 18'' N	15° 40' 32'' E
Punto 22	40° 00' 25'' N	15° 40' 49'' E

Zona B (Punta Matrella - Punta Caino)

	Latitudine	Longitudine
Punto 23	39° 58' 15'' N	15° 43' 22'' E
Punto 24	39° 58' 04'' N	15° 42' 47'' E
Punto 25	39° 56' 30'' N	15° 43' 50'' E
Punto 26	39° 56' 35'' N	15° 44' 04'' E

In tale zona, fatto salvo quanto disposto all'Art. 6, sono consentiti:

- a) le attività consentite in zona A;
- b) la balneazione;
- c) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali, organizzate dai centri d'immersione subacquea autorizzati dal soggetto gestore e aventi sede legale nel Comune di Maratea alla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- d) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;
- e) la navigazione, a velocità non superiore a 5 nodi, entro la distanza di 300 m dalla costa, e a velocità non superiore a 10 nodi, entro la fascia di mare compresa tra i 300 metri e i 600 metri di distanza dalla costa, esclusivamente in assetto dislocante;
- f) l'accesso, alle unità a vela, a remi, a pedali o con propulsore elettrico;
- g) l'accesso, ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acquascooter e mezzi

- h) simili, e alle imbarcazioni in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;
- i) l'accesso, alle imbarcazioni, per di riserva generale dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento;
- j) l'accesso, alle unità navali adibite al trasporto passeggeri, alle visite guidate e alle attività dei centri d'immersione, autorizzate dal soggetto gestore;
- k) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, ai natanti e alle imbarcazioni, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
- l) l'ancoraggio ai natanti e alle imbarcazioni, al di fuori delle aree particolarmente sensibili, individuate e segnalate dal soggetto gestore, compatibilmente alle esigenze di tutela compatibilmente alle esigenze di tutela compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali; esigenze di tutela
- m) l'esercizio della piccola pesca artigianale e l'attività di pescaturismo, riservate alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa o associativa, aventi sede legale nella Provincia di Potenza, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;
- n) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nel Comune di Maratea;

Zona C

Riserva parziale, che comprende il residuo tratto di mare, all'interno del perimetro dell'area naturale marina protetta, come delimitato al precedente Art. 4.

In tale zona, fatto salvo quanto disposto al precedente Art. 6, sono consentiti:

- a) le attività consentite in zona A e zona B;
- b) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali
- c) l'accesso alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2;
- d) l'ormeggio, alle navi da diporto in linea con i requisiti di eco-compatibilità di cui al successivo comma 2, in siti individuati dal soggetto gestore mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;
- e) la pesca sportiva con lenza e canna, riservata ai residenti nel Comune di Maratea;
- f) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti nel Comune di Maratea;
- g) l'impiego di fuochi d'artificio, esclusivamente in occasione di feste tradizionali, previa autorizzazione del soggetto gestore.

I confini della riserva e le aree A - B - C saranno indicati a terra da apposite tabelle ed in mare da boe e gavitelli.

Art. 8

(Gestione della Riserva Naturale Marina Regionale)

1. La gestione della Riserva Naturale Marina Regionale è affidata al Comune di Maratea che provvederà alla gestione della Riserva Naturale Marina Regionale "COSTA DI MARATEA"
2. L'Ente gestore entro e non oltre 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge predisporrà lo Statuto ed i Regolamenti attuativi per la gestione della Riserva Naturale Marina Regionale.

Art. 9

(Controllo e vigilanza)

1. Il controllo e la vigilanza sulla Riserva Naturale Marina Regionale, il perseguimento delle violazioni delle norme di cui alla presente Legge ed alla normativa vigente, nonché l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 30 della Legge N. 979 del 31 Dicembre 1982 ed art. 30 della Legge N. 394 del 6 Dicembre 1991 sono affidate alla Capitaneria di Porto di Maratea e suoi uffici periferici nonché alle altre forze di polizia degli Enti Locali eventualmente delegate al controllo ed alla vigilanza.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge e per l'avvio della Riserva Naturale Marina Regionale agli oneri finanziari determinati in ----- Euro per gli anni 2015-2016-2017 si provvederà con l'iscrizione nel Bilancio Pluriennale di un apposito capitolo sul quale saranno allocate le risorse finanziarie sopra riportate.
2. Per gli anni successivi, a partire dall'esercizio finanziario 2018 alla spesa annua presunta di circa ----- Euro si provvederà con legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria che l'accompagna.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. E fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.